

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico, con gli emendamenti approvati.

MARCHI, *Segretario*, legge.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, con le seguenti modificazioni:

*Al penultimo comma dell'articolo 3, alle parole:* debbono essere firmati, *sono sostituite le parole:* debbono essere redatti e firmati.

*Nel terzo comma dell'art. 4, alle parole:* secondo le norme, *sono sostituite le parole:* secondo il progetto approvato e secondo le norme.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno. (*Stampato* n. 719-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137, recante modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140,000,000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti. (*Stampato* n. 731-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Caccese. Ne ha facoltà.

CACCESE. Onorevoli Camerati, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame e che prevede la conversione in legge del Regio decreto 20 giugno, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140,000,000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti, non può non attirare la particolare attenzione della Camera Fascista sia per la notevole portata finanziaria del provvedimento, sia per i suoi importanti scopi tecnici, economici e militari.

Nel nostro Paese, che ha oltre 3000 chilometri di coste, i cui traffici si svolgono principalmente sul mare e che al mare ha affidato le sue fortune economiche e politiche, non v'ha chi non veda tutta l'importanza della nostra attrezzatura portuale, e della necessità della difesa delle nostre zone litoranee dall'azione distruggitrice, talvolta lenta, talvolta impetuosa, del mare.

E di questo particolare problema il Governo Fascista si è sempre preoccupato, adottando di volta in volta i necessari provvedimenti. Però non si potrebbe dire che questi provvedimenti, nella loro portata finanziaria, abbiano sempre corrisposto allo scopo per cui erano stati emanati. È avvenuto, per alcuni nostri porti, che le opere eseguite si sono dimostrate insufficienti allo sviluppo sempre continuo dei nostri traffici ed è avvenuto anche, in altri porti, che il piano dei lavori è stato eseguito soltanto in parte.

Ma se nel primo caso si poteva e si può attendere per la esecuzione di altre opere, senza una particolare preoccupazione, nel secondo caso invece ogni indugio può essere causa di danni notevoli, perchè è noto che ogni opera incompleta deperisce più rapidamente; e particolarmente per le opere marittime esterne, per quelle cioè più esposte all'azione del mare, questo deperimento si accelera progressivamente e quindi sempre meno possono resistere all'azione dei marosi, per cui è anche avvenuto che opere eseguite parzialmente, ad una mareggiata di particolare violenza, non hanno resistito e sono state travolte, con notevole dispendio di milioni e talvolta di decine di milioni.

Ma non basta provvedere alle opere esterne del porto. Occorre anche provvedere alle calate, all'arredamento delle banchine, a tutta quella attrezzatura interna dei porti, che è in ragione diretta del traffico che devono sopportare.

Ecco quindi prospettata, sia pure in larga sintesi, tutta la situazione del nostro sistema portuale. Era necessario provvedere e a questo provvede il disegno di legge in discussione, che stanziava la cifra di 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti, cifra suddivisa però in 10 esercizi, di 14 milioni ognuno.

Sarebbe un po' azzardato dire che questa somma possa essere sufficiente per tutte le necessità dei nostri porti; ma il decreto stesso dice che